

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLE STRADE FORESTALI SCOGLIO, VALLONE E VARENNA

(del 24 ottobre 2005)

Il Consiglio Comunale di Locarno

visto

- l'art. 15 della Legge federale sulle foreste (LFo) del 4 ottobre 1991;
- l'art. 13 dell'Ordinanza federale sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992;
- l'art. 13 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998;
- gli art.li 34 e 35 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002,

decreta:

Art. 1 Scopo

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare l'uso, la gestione, il prelievo delle tasse d'uso per coprire i costi di manutenzione e il rilascio delle autorizzazioni di transito con veicoli a motore sulle strade forestali comunali Scoglio, Vallone e Varenna.

Art. 2 Principi

¹Il transito veicolare sulle strade forestali è di principio vietato.
L'accesso alle strade forestali è chiuso tramite una barriera posta al loro inizio e il relativo divieto è segnalato tramite l'apposita segnaletica stradale.

²Il transito è ammesso per gli scopi previsti dalle norme federali e cantonali in vigore, in particolare per scopi forestali, agricoli e di pubblico interesse quali:

- a) salvataggio;
- b) controlli di polizia;
- c) esercitazioni militari;
- d) realizzazioni di provvedimenti di protezione delle catastrofi naturali;
- e) manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni.

³I veicoli a motore possono circolare in foresta fuori dalle strade forestali soltanto qualora si rivelasse indispensabile alla realizzazione di uno degli scopi menzionati al capoverso precedente.

⁴Le manifestazioni con veicoli a motore su strade forestali e nel resto della foresta sono vietate.

Art. 3 **Eccezioni**

¹Il Municipio, tramite la Polizia comunale, rilascia l'autorizzazione eccezionale ai seguenti utenti:

- a) proprietari e usufruttuari di fondi, di edifici e di impianti;
- b) cacciatori per il recupero della selvaggina.

²Il Municipio, in caso di comprovata necessità, può concedere altre autorizzazioni.

³L'autorizzazione eccezionale di transito è rilasciata dietro pagamento di una tassa d'uso e di una cauzione.

Art. 4 **Divieti**

¹Il Municipio può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.

²In particolare è vietato:

- lasciar aperta la barriera d'entrata;
- permettere l'uso veicolare della strada a terzi senza autorizzazione;
- abbandonare veicoli privi di targhe lungo il tracciato della strada.

³In casi eccezionali il Municipio può consentire l'apertura delle strade forestali per un determinato periodo di tempo (trasporto di legname, cantieri edili, ecc.).

Art. 5 **Consegna delle chiavi**

¹Il Municipio assegna la chiave a un utente solo dietro richiesta scritta e motivata. Al momento della consegna della chiave è rilasciata una copia del presente regolamento. La decisione di consegna stabilisce la durata dell'autorizzazione, i costi a carico del richiedente e le condizioni.

²Ogni utente è tenuto inoltre al deposito di una cauzione di Fr.100.-.

³In caso di smarrimento o di mancata restituzione della chiave da parte di un utente, si procede alla sostituzione della serratura e di tutta la serie di chiavi. Tutti i costi di sostituzione sono a carico dell'utente responsabile.

Art. 6 **Tasse d'uso**

¹Il rilascio dell'autorizzazione eccezionale è subordinato al pagamento di una tassa d'uso seguente:

- Proprietari e usufruttuari di fondi, edifici e impianti: da Fr. 250.-/anno a Fr. 500.-/anno
- Altri utenti da Fr. 5.-/giorno a Fr. 20.-/giorno
da Fr. 20.-/sett. a Fr. 50.-/sett.
da Fr. 70.-/mese a Fr. 160.-/mese

L'importo della tassa d'uso è stabilito dal Municipio tramite ordinanza.

²L'ammontare delle tasse d'uso è destinato a coprire parzialmente gli oneri di gestione e di manutenzione della strada forestale. La mancata utilizzazione dell'autorizzazione non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa.

³Sono esonerati dal pagamento della tassa d'uso:

- Servizi di Soccorso, di Pronto intervento e di Polizia;
- Uffici forestali;
- Ufficio caccia e pesca, guardiacaccia;
- Enti pubblici per la gestione dei loro beni;
- Militare e protezione civile.

Art. 7 **Norme d'uso**

¹I veicoli che transitano sulle strade forestali devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di circolazione stradale.

²Il tonnellaggio massimo consentito è di 5.5 t; la velocità massima consentita deve essere costantemente adeguata alle condizioni delle strade.

³L'utilizzazione delle strade forestali avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente autorizzato. In caso di danneggiamento alla struttura stradale vige l'obbligo di immediata notifica al Municipio.

⁴Non è garantita l'agibilità delle strade forestali durante tutto l'anno e in modo particolare durante il periodo invernale per il quale non si provvede allo sgombero della neve.

Art. 8 **Vigilanza**

¹Il Municipio, e per esso i suoi servizi, vigila sulla corretta applicazione delle limitazioni di traffico.

²In caso di abusi quali ad esempio l'abbandono di veicoli a motore, il deposito di materiale di rifiuto, il mancato pagamento delle tasse d'uso ecc. il Municipio può pronunciare la revoca dell'autorizzazione e il ritiro della chiave.

³In caso di danneggiamento del campo stradale il Municipio può chiedere, a sua scelta, l'esecuzione del ripristino direttamente da parte dell'utente oppure la rifusione di tutte le spese necessarie.

Art. 9 **Contravvenzioni**

¹Le infrazioni al presente regolamento sono punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e l'azione penale.

L'ammontare della multa va fino ad un massimo di Fr. 10'000.-- a seconda della gravità dell'infrazione.

La procedura è disciplinata dagli art. 145/147 e seguenti LOC.

²Le contravvenzioni alla LFo e alla LCFo sono perseguibili dalla competente autorità cantonale con una multa fino a Fr. 20'000.- (Art. 43 LFo).

Art. 10
Rimedi di diritto

Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni, la cui decisione può essere impugnata al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio comunale in data 24 ottobre 2005.
Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 518 del 7 febbraio 2006.